



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 129

DEL 21/02/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Accordo di collaborazione per prestazioni sanitarie in urgenza - emergenza H24 tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova, con validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvato il rinnovo dell'accordo di collaborazione per prestazioni sanitarie in urgenza - emergenza H24 tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale - Università Padova, con validità dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, in quanto ente monospecialistico, necessita di consulenze medico-chirurgiche di supporto e in particolare, vi è la necessità di prestazioni in emergenza-urgenza, dovute alle particolari tipologie di attività connesse ad interventi chirurgici maggiori e all'assistenza intensiva post-chirurgica, rispetto ai quali i bisogni di cura dei pazienti richiedono una continuità assistenziale durante le 24 ore;

- da alcuni anni, tra l'Istituto e l'Azienda Ospedale – Università Padova, sono attivi rapporti di collaborazione per l'effettuazione di prestazioni specialistiche in materia sanitaria tra cui, con riferimento alle prestazioni di emergenza-urgenza H24, l'accordo stipulato per il triennio 2017-2019, di cui alla DDG n. 111/2018, che è giunto a scadenza in data 31/12/2019;

- con nota prot. n. 22936 del 20.12.2019 l'Istituto ha chiesto la disponibilità alla prosecuzione dell'accordo per garantire la continuità delle attività sanitarie rese ai degenti IOV ogni qual volta la situazione lo richieda, avvalendosi delle prestazioni degli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova;

- nell'ambito dell'attività assistenziale a favore dei pazienti oncologici dello IOV, si conviene che gli specialisti medici afferenti all'Azienda collaborino attivamente per l'esecuzione di alcune prestazioni che dovessero rendersi necessarie in urgenza/emergenza, compresi gli orari notturni e festivi, per le prestazioni richieste con maggiore frequenza che sono contenute nell'allegato "A", parte integrante dell'accordo, nonché per le eventuali altre prestazioni occasionali e non previste, che verranno concordate di volta in volta tra le Direzioni mediche dell'Azienda e dell'Istituto;

Tenuto conto che l'attività in parola sarà svolta dagli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, all'interno dell'orario di lavoro istituzionale, secondo le modalità concordate tra le Direzioni Sanitarie dei due enti, descritte nell'accordo;

Precisato che per dette attività l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale – Università Padova i corrispettivi previsti dal Tariffario Regionale in vigore al momento dell'erogazione delle prestazioni, quando

vengono effettuate presso l’Azienda, mentre se lo specialista si reca presso lo IOV verrà riconosciuto all’Azienda il costo orario stipendiale del medico, oltre alla reperibilità, se dovuta;

Dato atto che l’Azienda Ospedale – Università Padova, con Deliberazione n. 89 del 23/01/2020, ha approvato il rinnovo dell’accordo con lo IOV per le prestazioni sanitarie di emergenza- urgenza H24, per il triennio 2020-2022 e ha quindi trasmesso con nota reg. prot. IOV n. 2201 del 3/02/2020 l’accordo allegato al presente atto, unitamente all’allegato “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che l’attività di consulenza comporta il trattamento dei dati di pazienti IOV da parte dell’Azienda Ospedale-Università di Padova - che agisce in qualità di responsabile del trattamento- e ritenuto pertanto di integrare l’accordo con il relativo allegato di nomina;

Tutto ciò premesso, si propone il rinnovo dell’accordo con l’Azienda Ospedale – Università Padova per prestazioni sanitarie di urgenza-emergenza H24, con validità per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022, secondo l’accordo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ivi inclusi l’allegato “A” e l’accordo di nomina a responsabile del trattamento dati;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di approvare il rinnovo dell'accordo con l'Azienda Ospedale – Università Padova per prestazioni sanitarie di urgenza-emergenza H24, con validità per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2022, secondo l'accordo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ivi inclusi l'allegato "A" e l'accordo di nomina a responsabile del trattamento dati;
- 2) di dare atto che l'Istituto si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale – Università Padova i corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo oggetto del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato alla Direzione Sanitaria, alla UOC Affari Generali, alla UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi e alla UOS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti, per quanto di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/02/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE.
AUTORIZZAZIONE N. 41320/99/2T DEL 12.04.2000
ESTESA CON PROT. 26074/2015.

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI
PRESTAZIONI SANITARIE
IN URGENZA-EMERGENZA H24**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Via Giustiniani n. 1 – 35128 Padova

C.F. / P.I. 00349040287

in persona del Direttore Generale

Dott. Luciano Flor

E

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.

via Gattamelata, n. 64 – 35128 Padova

C.F. / P.I. 04074560287

in persona del Direttore Generale

Dott. Giorgio Roberti

PREMESSO

- che l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. in quanto Istituto monospecialistico, necessita di consulenze medico-chirurgiche di supporto e pertanto ha chiesto di instaurare rapporti di collaborazione con l'Azienda Ospedale – Università' Padova;
- che tali attività non sono in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che le stesse attività non configurano un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;
- che, in particolare, vi è la necessità di prestazioni in emergenza-urgenza connesse alla particolare tipologia di attività relativa ad interventi chirurgici maggiori e assistenza intensiva post chirurgica in cui i bisogni di cura di pazienti richiedono una continuità assistenziale h24 e che non è possibile attivare le misure alternative alla stipula di convenzioni per sopperire a suddetta carenza di organico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS di Padova, nell'ambito dell'attività assistenziale a favore dei pazienti oncologici ha la necessità di avvalersi dell'attività di consulenza in emergenza-emergenza durante le 24 ore, principalmente nelle materie di cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, ematologia, urologia, neurochirurgia, neuroradiologia, radiologia interventistica oncologica e pneumologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale –

Universita' Padova.

Le prestazioni richieste con maggiore frequenza sono contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Eventuali altre prestazioni necessarie, non previste nell'Allegato sopra citato, verranno valutate, di volta in volta, dalla U.O.C. Direzione Medica dell'Azienda Ospedale – Universita' Padova in accordo con la Direzione Medica dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S..

ART. 2 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Universita' Padova collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS allo scopo di espletare le attività elencate all'art. 1 e nell'Allegato A, secondo le modalità concordate tra le Direzioni Sanitarie dei due Enti.

In caso di necessità i medici dell'Azienda Ospedale – Universita' Padova e dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS collaboreranno attivamente ogni qual volta la situazione lo richieda, contattandosi reciprocamente ed attivando il medico specialista interessato al fine di conciliare i tempi di esecuzione delle prestazioni richieste nonché gli eventuali spostamenti del paziente nell'interesse primario della tutela della salute dello stesso.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti dell'Azienda Ospedale – Universita' Padova, all'interno dell'orario di lavoro istituzionale. In via prioritaria, al fine di non creare eventuali difficoltà organizzative ed assistenziali all'Azienda Ospedale – Universita' Padova, i pazienti (IOV) che necessitassero di assistenza urgente, come disciplinato dalla presente convenzione, dovranno essere – ove possibile – trasferiti in Azienda a carico dell'Istituto Oncologico

Veneto – I.R.C.C.S..

In caso di pazienti dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. non trasportabili, la Direzione Medica dell'Azienda valuterà, caso per caso, la possibilità di inviare personale aziendale presso la Struttura dell'Istituto a Padova.

Nel caso sia necessario attivare la reperibilità degli specialisti individuati, sarà posto a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. il relativo costo.

ART. 3 CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O) degli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova oggetto della presente convenzione, in adempimento a quanto previsto dagli Artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 della Legge 8.03.2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

ART. 4 CORRISPETTIVI

Le prestazioni ai sensi del presente accordo sono erogate in regime

istituzionale e saranno registrate nei gestionali aziendali dei due Enti per consentire la successiva fatturazione.

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale – Università' Padova per dette attività i corrispettivi previsti, quindi, dal Tariffario Regionale in vigore al momento dell'erogazione delle prestazioni, se effettuate presso l'Azienda Ospedale – Università' Padova.

Se gli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università' Padova si devono, invece, recare presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., verrà riconosciuto il costo orario stipendiale del medico, oltre alla reperibilità, ove dovuta.

Accordi diversi potranno essere oggetto di integrazione alla presente convenzione mediante documenti condivisi e in forma scritta tra gli Enti.

ART. 5 RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, i Direttori di UU.OO. dello IOV che richiedono le prestazioni sanitarie in urgenza-emergenza, trasmettono, mensilmente, alla Direzione Medica dello IOV e dell'Azienda Ospedale – Università' Padova il riepilogo degli accessi effettuati dai professionisti dell'Azienda Ospedale – Università' Padova, indicando la prestazione, la data e l'orario effettivo di presenza dello specialista.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi saranno liquidati dallo IOV mediante compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato il dettaglio delle prestazioni effettuate, indicando il codice della prestazione, o la durata oraria dell'accesso presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., la data di erogazione e il Servizio richiedente.

Nel caso sia necessario attivare la reperibilità, sarà posta a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. il relativo costo.

ART. 7 DURATA

Il presente accordo ha validità dall'1.01.2020 al 31.12.2022 indipendentemente dalla data della sottoscrizione dell'accordo.

ART. 8 PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR), e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività richiesta.

L'Azienda e Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, si impegnano a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali in loro possesso, riguardanti i soggetti operanti nell'ambito della presente Convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Oncologico Veneto –

I.R.C.C.S..

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S..

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S..

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Luciano Flor-

ISTITUTO ONCOLOGICO
VENETO – IRCCS DI PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giorgio Roberti -

Allegato "A" :

PRESTAZIONI RICHIESTE IN CONSULENZA DALLO IOV ALL'AOP in H24

area specialistica	patologie interessate	prestazione e codice	quantità stimata	
CARDIOLOGIA	IMA, scompensi,refertazioni fuori orario	Prestazioni di consulenza e trasmissione tracciato ECG per lettura	occasionale	<ul style="list-style-type: none"> * 89.01.3_2 VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. * 89.7A.3_3 PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52). * 89.50_2 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter) * 89.50_3 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter) - CONTROLLO * 89.52_2 ELETTROCARDIOGRAMMA. * 89.52_3 ELETTROCARDIOGRAMMA - CONTROLLO * 89.54_0 MONITORAGGIO ELETTROCARDIOGRAFICO Telemetria, ECG con studio dei potenziali tardivi, monitoraggio degli eventi tramite registrazione. Escluso: Elettrocardiogramma dinamico (89.50) * 88.72.1_2 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3 * 88.72.1_3 ECOGRAFIA CARDIACA - CONTROLLO Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3
		Altre prestazioni (es.Ecocardiogramma ecc.)		
GASTROENTEROLOGIA	ENDOSCOPIA DIGEST. PER EMORRAGIE	Altre prestazioni (es. scleroterapia, legatura varici) PREVISTO TRASFERIMENTO PAZIENTE IN ENDOSCOPIA D'URGENZA	occasionale	<ul style="list-style-type: none"> * 42.33.3_0 SCLEROTERAPIA DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13). * 42.91_0 LEGATURE DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO DI EGDS (45.13). (esofagoscopia, gastroscopia interventistica) * 89.01.9_2 VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO. * 89.7A.9_2 PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.
NEFROLOGIA	IRA, CVVH, DIALISI	prestazioni di consulenza per dialisi e ultrafiltrazione	2-4 ore/ mese	<ul style="list-style-type: none"> * 89.01.B_2 VISITA NEFROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: verifica dell'adesione al trattamento conservativo (dieta e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto * 89.7B.4_2 PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: verifica dell'adesione al trattamento conservativo (dieta e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o peritoneale) o per trapianto
EMATOLOGIA		per fattore VII attivato e per tromboelastogramma	occasionale	<ul style="list-style-type: none"> * 89.01_13 VISITA EMATOLOGICA DI CONTROLLO * 89.7_11 PRIMA VISITA EMATOLOGICA
UROLOGIA	CATERISMI DIFFICILI	prestazioni di consulenza epr cateterismo uretrale	occasionale	<ul style="list-style-type: none"> * 89.01.Q_2 VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomio e/o ureterale * 89.7C.2_3 PRIMA VISITA UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale * 89.01.Q_6 VISITA URO-ONCOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomio e/o ureterale * 89.7C.2_7 PRIMA VISITA URO-ONCOLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale * 57.94 CATERISMO VESCICALE. Incluso lavaggio vescicale
NEUROCHIR	TELECONSULTO	valutazione neurochirurgica di immagini	occasionale	Accordo vigente: euro 100/00 per teleconsulto
NEURORADIOLOGIA		prestazioni in urgenza e valutazione di immagini		<ul style="list-style-type: none"> * 87.03_2 TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C) * 87.03_3 TC CRANIO-ENCEFALO - CONTROLLO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C) * 87.03.1_2 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC (87.03.D) * 87.03.1_2 TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC - CONTROLLO. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC (87.03.D) * 88.91.1_2 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. * 88.91.1_3 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. - CONTROLLO * 88.91.2_2 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC. * 88.91.2_3 RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC - CONTROLLO * 88.38.A_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9 * 88.38.A_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9 * 88.38.B_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 * 88.38.B_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 * 88.38.C_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9 * 88.38.C_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9 * 88.38.D_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9 * 88.38.D_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.8 e 88.38.9 * 88.38.E_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 * 88.38.E_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9 * 88.38.F_2 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9 * 88.38.F_3 TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9 * 88.93.V_2 RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.V_3 RM DEL RACHIDE CERVICALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.Z_2 RM DEL RACHIDE DORSALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.Z_3 RM DEL RACHIDE DORSALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.4_2 RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.4_3 RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod. 88.93. * 88.93.7_2 RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. * 88.93.7_3 RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. * 88.93.8_2 RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. * 88.93.8_3 RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. * 88.93.9_2 RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. * 88.93.9_3 RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC - CONTROLLO. La prestazione sostituisce cod.88.93.1.
PNEUMOLOGIA		endoscopia vie respiratorie d'urgenza	occasionale	<ul style="list-style-type: none"> * 89.01.L_2 VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO. * 89.7B.9_2 PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa * 29.19.1_0 VIDEOENDOSCOPIA DELLE VIE AEREE E DIGESTIVE SUPERIORI (VADS) * 31.42_2 LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE * 31.42_5 TRACHEOSCOPIA A FIBRE OTTICHE * 33.22_0 BRONCOSCOPIA [fibre-ottiche-autofluorescenza-Ebus]. Tracheobroncoscopia esplorativa

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”)

- di seguito anche “IOV” e “Titolare” -

e

Azienda Ospedale- Università Padova, con sede in Padova, via Giustiniani n.1, C.F. e P. IVA 003490240287, in persona del Direttore Generale quale legale rappresentante *pro tempore*,

- di seguito anche “Azienda” e “Responsabile” -

congiuntamente indicate come “Parti”

Premesso che

- come da Accordo per attività di prestazioni sanitarie in urgenza - emergenza h.24, l’ Azienda Ospedale- Università Padova eroga allo IOV il servizio di consulenza per attività di prestazioni sanitarie in urgenza – emergenza h. 24;
- lo IOV svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell’esecuzione di tale Accordo, l’Azienda dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dello IOV;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- il Titolare ha verificato che il Responsabile offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo, lo IOV intende nominare l’Azienda, che intende accettare, Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina l’ Azienda, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo per attività di prestazioni sanitarie in urgenza – emergenza h. 24, indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell’ Accordo per attività di prestazioni sanitarie in urgenza – emergenza h. 24 la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- Raccolta;
- Registrazione;
- Organizzazione e strutturazione;
- Conservazione e protezione;
- Accesso e consultazione;
- Adattamento e modifica dei dati;
- Estrazione;
- Comunicazione mediante trasmissione;
- Cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all'Accordo per attività di prestazioni sanitarie in urgenza – emergenza h. 24

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- Dati personali (esclusi quelli *ex artt. 9 e 10 GDPR*);
- Dati particolari *ex art. 9 GDPR*;

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- Dipendenti e collaboratori;
- Utenti;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;

- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del Contratto, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 20 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito anche "Sub Responsabile" e/o "Sub Responsabili"). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile comunicherà l'identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 20 giorni dalla nomina di ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, entro i successivi 20 giorni.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicite abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto-IRCCS- Direttore Generale dott. Giorgio Roberti

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento, Azienda Ospedale – Università Padova – Direttore Generale dott. Luciano Flor
